



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 9**

Riunione del 17 maggio 2016

Presidente:           Avv. Giuseppe Bianco  
Componenti:        Avv. Rosa Stefanelli  
                          Avv. Annalisa Morgese

**CSA/05/2015-2016 – Reclamo della Società ASD PSP Eurofiscon Ekuba Volley avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Calabria Comunicato Ufficiale n° 34 del 5/05/2016 (sospensione omologa della gara CF n° 285, diffida alla Società, ammonizione all'atleta Cavalcante Da Silva Prissila, ammonizione all'atleta Marques Rodrigues Linia e sospensione cautelativa da ogni attività federale dell'atleta Diago Silva Yumiseybis)**

La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,

- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore della Società reclamante, Avv. Antonino Randazzo;

PREMESSO

- che è stato proposto reclamo alla decisione in epigrafe, chiedendo la sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata ex artt. 13 comma 1 lett. c e 27 comma 2 del Regolamento Giurisdizionale;
- che il Presidente della CSA Puglia ha rigettato tale istanza con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n° 7, affisso all'albo il 12 maggio 2016, fissando la discussione del merito per l'odierna udienza;
- che per quanto concerne la diffida alla Società, l'ammonizione all'atleta Cavalcante Da Silva Prissila e l'ammonizione all'atleta Marques Rodrigues Linia, il rapporto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non risultano elementi di diverso tenore dalla ricostruzione degli eventi ivi descritti;
- che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Calabria Comunicato Ufficiale n° 35 del 10/05/2016, con la quale è stata irrogata la squalifica per tre giornate di gara dell'atleta Diago Silva Yumiseybis e l'omologa della gara CF n° 285 con il risultato conseguito sul campo, è diventata definitiva, a seguito della mancata impugnazione;

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto, confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Calabria Comunicato Ufficiale n° 34 del 5/05/2016 per quanto riguarda la diffida alla Società, l'ammonizione all'atleta Cavalcante Da Silva Prissila e l'ammonizione all'atleta Marques Rodrigues Linia;
- preso atto della mancata impugnazione dei provvedimenti definitivi di squalifica per tre giornate di gara dell'atleta Diago Silva Yumiseybis e di omologa della gara CF n° 285 con il risultato conseguito sul campo, ritiene assorbita e superata l'impugnazione del provvedimento cautelare emesso nelle predette due fattispecie.

IL SEGRETARIO  
*f.to Giuseppe Mastronardi*

IL PRESIDENTE  
*f.to Avv. Giuseppe Bianco*

*Affisso in Bari, 18 maggio 2016*